



Comunicato stampa

Quanto costerà alla Regione Puglia la nuova modalità di prescrizione dei farmaci?

Non è calpestando l'autonomia professionale dei medici che si tutela la salute dei cittadini.

Ieri il Senato ha approvato la norma che impone ai medici prescrittori di indicare solo il principio attivo contenuto nel farmaco o di apporre, se ritengono di voler indicare anche il nome commerciale del farmaco accanto alla clausola di “non sostituibilità” una sintetica motivazione di questa scelta.

Questa norma non produce nessun risparmio, nessun beneficio per il cittadino e quindi nessun miglioramento per le casse a cui la spending review è mirata, ma produce solo costi. Infatti, le amministrazioni regionali, nazionali e le software house delle cartelle cliniche informatizzate devono totalmente modificare i software gestionali al fine di consentire al medico di prescrivere il principio attivo. Ovviamente il principio attivo ad oggi non è codificato nel software in quanto non previsto da nessun nomenclatore in uso.

Ne si capisce il senso dell'aggravamento burocratico imposto ai medici dalla richiesta della sintetica motivazione, considerato che per consolidato orientamento della giurisprudenza, come ha ricordato la FNOMCeO, le scelte terapeutiche del medico non sono sindacabili nel merito. Ciò in quanto la responsabilità delle scelte di cura del cittadino resta in capo soltanto al medico che ha le competenze e le conoscenze necessarie per esercitare gli atti terapeutici.

Ci si chiede quindi per quale motivo il Senato tenti di delegare a figure diverse dal medico, non in possesso delle indispensabili conoscenze e competenze, compiti che la normativa europea e nazionale, suffragata dalle decisioni dei giudici sia sul versante europeo che nazionale, riservano esclusivamente al medico?

“Chiediamo ai parlamentari pugliesi, quando saranno chiamati ad esprimersi alla Camera, di tener conto di queste scelte immotivate ed in contrasto con principi più che consolidati, i cui costi non sono nemmeno indicati nel testo del provvedimento approvato al Senato. Chiediamo al Presidente Vendola di stimare, a livello regionale la ricaduta in termini di costi che la Regione dovrà sopportare per adeguare il sistema di accoglienza regionale che attualmente fa registrare uno dei migliori indici in Italia di invio delle ricette elettroniche”, ha dichiarato il dott.

Filippo Anelli Segretario Regionale della FIMMG Puglia. “Non è calpestando l’autonomia professionale dei medici che si tutela la salute dei cittadini e si realizzano i necessari risparmi della spesa dello Stato”.

La FIMMG Puglia condivide e prende parte allo stato di agitazione dichiarato in data odierno dal Segretario Nazionale Giacomo Milillo.

Bari, 1 agosto 2012

NOTA:

Cosa cambierebbe nella prescrizione con le norme della spendig review:

Dopo il comma 11, inserire il seguente: “11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto a indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.”

N.B.: questo è il testo approvato dal Senato, si aspetta l’approvazione dalla Camera.

Cosa dovrebbe fare il medico prescrittore.

- 1) Il medico deve indicare:
 - a. solo il principio attivo (i software devono essere adeguati per consentire la prescrizione);
 - b. oppure il nome commerciale del farmaco.
- 2) In questo ultimo caso (b.):
 - a. L’indicazione del nome commerciale senza la clausola di non sostituibilità motivata, può comportare il cambio del farmaco da parte del farmacista
 - b. L’apposizione della clausola di non sostituibilità motivata, impedisce il cambio del farmaco da parte del farmacista.